



VIMERCATI S.P.A.

DOSSIER TECNICO


VALUTAZIONE RISCHIO CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO 2018

INDICE

Profilo aziendale Leyton	3
Introduzione al dossier tecnico	4
SEZIONE 1 Ricerca e Sviluppo: definizione e normativa	5
Definizioni della disciplina comunitaria	6
Manuale di Frascati	7
I cinque criteri di identificazione delle attività di R&S	9
Scheda di sintesi normativa	12
Tabella principi applicati	14
Scheda di sintesi della normativa	15
SEZIONE 02 Analisi dei progetti di R&S esercizio fiscale 2018	19
Presentazione aziendale	20
Analisi della documentazione dei progetti 2018	21
Analisi della vulnerabilità tecnica della documentazione presentata	23
Analisi ammissibilità dei progetti rendicontati per l'esercizio 2017	25
Analisi dello stato dell'arte tecnico delle tematiche oggetto dei progetti del 2018	28
I cinque criteri di identificazione delle attività di R&S secondo il Manuale di Frascati	30
Valutazione dei progetti e loro classificazione	32
Rideterminazione del beneficio spettante - esercizio 2018	35
Considerazioni e Valutazioni di vulnerabilità dei progetti	37

Profilo aziendale Leyton

Leyton Italia è una società di consulenza appartenente ad un gruppo internazionale specializzato nel miglioramento delle performance globali delle Aziende. La società è stata costituita a Parigi nel 1997 ed è presente ad oggi in 10 Paesi in Europa e oltreoceano: Belgio, Canada, Francia, Italia, Marocco, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti.



LEYTON

L'attività di Leyton si struttura, principalmente, in 3 ambiti:

- Il finanziamento dell'innovazione;
- La creazione del network della conoscenza;
- La gestione di servizi esternalizzati ad alto valore per l'impresa.

Leyton sostiene le imprese nel conseguimento di benefici concreti grazie all'esperienza e professionalità costantemente riconosciute dal mercato. I nostri interventi creano valore, sostengono la competitività e generano profitti.

Introduzione al dossier tecnico

Il dossier tecnico elaborato da LEYTON ITALIA S.r.l. vuole essere uno strumento in grado di esaminare i punti di vantaggio e le criticità riscontrate rispetto alla documentazione presente in azienda relativamente alle attività di R&S condotte dall'azienda nel corso nell'anno 2017, sulle quali è stato richiesto un credito d'imposta nel corso dell'esercizio 2018.

Il dossier in essere può avere diverse destinazioni d'uso, quali, a titolo meramente esemplificativo:

- / Supporto alla gestione amministrativa dei progetti con valutazione della loro ammissibilità alla disciplina agevolativa che, negli anni, ha subito progressive modifiche e integrazioni;
- / Trasferimento delle informazioni all'area tecnica in modo da consapevolizzare come le diverse attività possono essere valutate e il tipo di limitazioni che sussistono;
- / Valutazione della solidità della documentazione tecnica a supporto delle attività rendicontate e loro caratterizzazione nelle diverse tipologie di progetti di innovazione;
- / Mera valutazione all'ammissibilità agli incentivi fiscali legati alle attività di Ricerca e Sviluppo attraverso l'utilizzo dei dettami della normativa vigente.

Il dossier tecnico rileva il dettaglio delle attività svolte nell'esercizio fiscale basandosi sulla documentazione esistente e valutandone la vulnerabilità in caso di possibile controllo degli Enti preposti.

Il presente dossier tecnico contiene osservazioni e suggerimenti, laddove necessario, per migliorare i supporti a sostegno delle attività.

SEZIONE 1

Ricerca e Sviluppo: definizione e normativa

Definizioni della disciplina comunitaria

Per **ricerca fondamentale** si intendono lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette.

Per **ricerca industriale** si intende ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.

Per **sviluppo sperimentale** si intende l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Manuale di Frascati

Nel giugno 1963, l'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) ha incontrato esperti nazionali sulle statistiche di ricerca e sviluppo sperimentale (R&S) presso la Villa Falconieri di Frascati.

Il risultato è stata la prima versione ufficiale della proposta di prassi standard per le indagini di Ricerca e Sviluppo, che è venuto per essere meglio conosciuto come il Manuale di Frascati.

Il Manuale è fondamentalmente un documento tecnico, che fornisce definizioni accettate a livello internazionale di R&S ed è una pietra miliare dell'OCSE. Nel 2015 si è redatta la settima edizione, attualmente in vigore.

Comprende alcune definizioni fondamentali, a partire da quella relativa all'attività di ricerca e sviluppo, ossia: il complesso di attività creative intraprese in modo sistematico sia per accrescere l'insieme delle conoscenze (compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della società), sia per utilizzare tali conoscenze in nuove applicazioni.

Definizione di ricerca e sviluppo sperimentale

La ricerca e lo sviluppo sperimentale comprendono lavori creativi e sistematici intrapresi per aumentare il patrimonio delle conoscenze, comprese quelle relative all'umanità, alla cultura e alla società, e per concepire nuove applicazioni delle conoscenze disponibili.

Una serie di caratteristiche comuni identifica le attività di R&S, anche se queste sono svolte da esecutori diversi. Le attività di ricerca e sviluppo possono essere finalizzate al raggiungimento di obiettivi specifici o generali. La ricerca e lo sviluppo sono sempre orientati verso nuove scoperte, basate su concetti (e la loro interpretazione) o ipotesi originali. Il loro esito finale è molto incerto (o almeno la quantità di tempo e risorse necessarie per raggiungerlo), sono pianificate e preventivate (anche se realizzate da individui), e sono finalizzate a produrre risultati che potrebbero essere liberamente trasferiti o scambiati in un mercato. Affinché un'attività sia un'attività di ricerca e sviluppo, deve soddisfare cinque criteri fondamentali:

- / Novità
- / Creatività
- / Incertezza
- / Sistematicità
- / Trasferibilità e/o riproducibilità

Tutti e cinque i criteri devono essere soddisfatti, almeno in linea di principio, ogniquale volta venga intrapresa un'attività di R&S su base continuativa o occasionale. La definizione di R&S appena data è coerente con la definizione di R&S utilizzata nelle precedenti edizioni del manuale di Frascati e copre la stessa gamma di attività.

Il termine "ricerca e sviluppo" comprende tre tipi di attività: la ricerca di base, la ricerca applicata e lo sviluppo sperimentale. La ricerca di base è un lavoro sperimentale o teorico intrapreso principalmente per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili, senza particolari applicazioni o utilizzi in vista. La ricerca applicata è un'indagine originale intrapresa per acquisire nuove conoscenze. Essa è tuttavia diretta principalmente verso uno scopo o un obiettivo specifico e pratico. Lo sviluppo sperimentale è un lavoro sistematico, basato sulle conoscenze acquisite dalla ricerca e dall'esperienza pratica e sulla produzione di conoscenze supplementari, finalizzato alla creazione di nuovi prodotti o processi o al miglioramento di prodotti o processi esistenti. Questi tre tipi di R&S sono esaminati più nel dettaglio nella sezione 2.5.

Il presente manuale segue la convenzione del Sistema dei conti nazionali in cui il termine "prodotto" fa riferimento a un bene o a un servizio (CE et al. 2009: par. 2.36). In tutto il manuale, per "processo" si intende la trasformazione degli input in output, e la loro consegna, o in strutture o pratiche organizzative.

L'ordine in cui appaiono i tre tipi di attività di R&S non è inteso a suggerire che la ricerca di base porti alla ricerca applicata e quindi allo sviluppo sperimentale. I flussi di informazioni e conoscenze nel sistema di R&S sono numerosi. Lo sviluppo sperimentale può informare la ricerca di base e non vi è motivo per cui la ricerca di base non possa condurre direttamente a nuovi prodotti o processi.

Attività e progetti di ricerca e sviluppo

Per "attività di ricerca e sviluppo" si intende la somma delle azioni intraprese deliberatamente dagli esecutori di attività di ricerca e sviluppo al fine di generare nuove conoscenze. Nella maggior parte dei casi, le attività di R&S possono essere raggruppate in "progetti di R&S". Ogni progetto di ricerca e sviluppo consiste in una serie di attività di ricerca e sviluppo, è organizzato e gestito per uno scopo specifico e ha i propri obiettivi e i risultati previsti, anche al livello più basso di attività formale. Il concetto di progetto di ricerca e sviluppo, pur utile per comprendere come viene svolto, non sarà probabilmente applicato allo stesso modo in tutti i settori utilizzati nel presente manuale.

I cinque criteri di identificazione delle attività di R&S

Affinché un'attività possa essere classificata come attività di R&S, devono essere soddisfatti congiuntamente cinque criteri fondamentali. Una serie di esempi, per nulla esaustivi, illustra come i cinque criteri possano essere applicati efficacemente per individuare le attività di R&S e i progetti specifici.

Puntare alle nuove scoperte (novità)

Le nuove conoscenze sono l'obiettivo previsto di un progetto di ricerca e sviluppo, ma devono essere adattate a contesti diversi. Ad esempio, i progetti di ricerca nelle università dovrebbero perseguire sviluppi completamente nuovi della conoscenza e lo stesso vale per i progetti ideati e gestiti da istituti di ricerca.

Nel settore delle imprese (i settori del manuale di Frascati sono definiti nel capitolo 3), la potenziale novità dei progetti di R&S deve essere valutata confrontandola con il patrimonio di conoscenze esistente nel settore. L'attività di R&S nell'ambito del progetto deve portare a risultati nuovi per le imprese e non già in diffusione in questo settore. Sono escluse dalla ricerca e sviluppo le attività volte a copiare, imitare o decodificare le conoscenze, in quanto non si tratta di conoscenze nuove.

Una novità potrebbe derivare da un progetto che riproduca un risultato esistente che trova potenziali discrepanze. Un progetto di sviluppo sperimentale volto a creare conoscenze a sostegno dello sviluppo di nuovi concetti e idee connessi alla progettazione di nuovi prodotti o processi dovrebbe essere incluso nell'ambito di ricerca e sviluppo. Poiché la ricerca e lo sviluppo sono la creazione formale di conoscenze, comprese le conoscenze incorporate in prodotti e processi, la loro misurazione si concentra sulle nuove conoscenze e non sui prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati derivanti dall'applicazione delle conoscenze. Un esempio di R&S potrebbe essere l'integrazione del "manuale di manutenzione" di un sistema molto complesso (come un aereo passeggeri) con materiale supplementare che emerga dall'esperienza pratica nella manutenzione ordinaria e sia adeguatamente codificato, a condizione che ciò sia stato fatto nell'ambito di un progetto di R&S. Un altro esempio è rappresentato dai test sistematici per documentare il potenziale utilizzo di una reazione chimica già adottata nei processi produttivi (una tecnologia esistente) al fine di ottenere una nuova molecola, considerata un risultato improbabile dalla letteratura scientifica.

Basarsi su concetti e ipotesi originali, non ovvi (creatività)

Un progetto di ricerca e sviluppo deve avere come obiettivo la creazione di nuovi concetti o idee che migliorino le conoscenze esistenti. Ciò esclude dall'R&S qualsiasi modifica di routine di prodotti o processi e, pertanto, il contributo umano riguarda la creatività in questo ambito. Di conseguenza, un

progetto di ricerca e sviluppo richiede il contributo di un ricercatore (cfr. capitolo 5). Un'area che richiede attenzione nella valutazione è quella delle arti (sezione 2.6): c'è creatività, ma gli altri criteri devono essere confermati affinché l'attività si qualifichi come ricerca e sviluppo. Mentre le attività di routine sono escluse dall'R&S, risultano inclusi i nuovi metodi sviluppati per svolgere compiti comuni. Ad esempio, l'elaborazione dei dati non è un'attività di R&S a meno che non faccia parte di un progetto di sviluppo di nuovi metodi di elaborazione dei dati.

La formazione professionale è esclusa dall'ambito di ricerca e sviluppo, ma i nuovi metodi per impartirla potrebbero essere considerati attività di ricerca e sviluppo. Un nuovo metodo per risolvere un problema, sviluppato come parte di un progetto, potrebbe essere considerato attività di ricerca e sviluppo se il risultato è originale e sono soddisfatti gli altri criteri.

Non essere sicura dell'esito finale (incertezza)

La ricerca e lo sviluppo comportano incertezza, la quale si compone di molteplici aspetti. All'inizio di un progetto di R&S, il tipo di risultato e il costo (compresi i tempi di realizzazione) non possono essere determinati con precisione in funzione degli obiettivi. Nel caso della ricerca di base, che mira ad ampliare i confini della conoscenza formale, vi è un ampio riconoscimento della possibilità di non raggiungere i risultati desiderati.

Ad esempio, un progetto di ricerca può riuscire ad eliminare una serie di ipotesi concorrenti, ma non tutte. Per la ricerca e lo sviluppo in generale, vi è incertezza sui costi o sul tempo necessari per raggiungere i risultati attesi, nonché addirittura sul raggiungimento degli obiettivi. Ad esempio, l'incertezza è un criterio chiave per distinguere tra la produzione di prototipi di R&S (modelli utilizzati per testare concetti tecnici e tecnologie ad alto rischio di insuccesso, in termini di applicabilità) e quella di prototipi non R&S (unità di pre-produzione utilizzate per ottenere certificazioni tecniche o giuridiche).

Essere pianificata e preventivata (sistematicità)

La ricerca e lo sviluppo sono attività formali svolte sistematicamente. In questo contesto, "sistematico" significa che la ricerca e lo sviluppo sono condotti in modo pianificato, con registrazioni sia del processo seguito che dei risultati. Per verificare ciò, occorre individuare lo scopo del progetto di R&S e le fonti di finanziamento per le attività di R&S svolte. La disponibilità di tali registrazioni è coerente con un progetto di ricerca e sviluppo volto a soddisfare esigenze specifiche e dotato di risorse umane e finanziarie proprie. Anche se la struttura di gestione e rendicontazione appena descritta è più facilmente riscontrabile nei grandi progetti, essa può anche applicarsi ad attività su piccola scala in cui sarebbe sufficiente avere uno o più dipendenti o consulenti (a condizione che sia stato incluso un ricercatore) incaricati di produrre una soluzione specifica a un problema pratico.

Portare a risultati che possano essere riprodotti (trasferibilità e/o riproducibilità)

Un progetto di R&S dovrebbe consentire il trasferimento delle nuove conoscenze, assicurarne l'utilizzo e consentire ad altri ricercatori di riprodurre i risultati nell'ambito delle loro attività di ricerca e sviluppo. Ciò include anche attività di ricerca e sviluppo che abbiano dato risultati negativi, nel caso in cui un'ipotesi iniziale non sia confermata o un prodotto non possa essere sviluppato come originariamente previsto. Poiché lo scopo della ricerca e dello sviluppo è l'aumento del patrimonio di conoscenze esistenti, i risultati non possono rimanere taciti (ossia rimanere nella sola mente dei ricercatori), in quanto essi, e le conoscenze associate, rischierebbero di andare perduti. La codificazione delle conoscenze e la loro diffusione fanno parte della prassi abituale nelle università e negli istituti di ricerca, anche se possono esistere restrizioni per le conoscenze derivanti dal lavoro a contratto o nell'ambito di una collaborazione. In un ambiente commerciale, i risultati saranno protetti dalla segretezza o da altri mezzi di protezione della proprietà intellettuale, ma si prevede che il processo e i risultati siano registrati per essere utilizzati da altri ricercatori dell'azienda.

Scheda di sintesi normativa

PRINCIPIO CONTABILE OIC 24

I costi di ricerca e sviluppo che attengono a specifici progetti possono essere capitalizzati e, come tali, iscritti nell'attivo patrimoniale del bilancio dell'impresa. La sola attinenza a specifici progetti non è condizione sufficiente affinché i costi di sviluppo sperimentale abbiano legittimità di capitalizzazione.

Per tale scopo, essi debbono anche rispondere positivamente alle caratteristiche richieste per l'iscrizione di qualsiasi posta attiva. Essi debbono, quindi, essere:

- / Relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabili e misurabili;
- / Riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale l'impresa possieda o possa disporre delle necessarie risorse;
- / Recuperabili tramite i ricavi che nel futuro si svilupperanno dall'applicazione del progetto stesso.

In base all'OIC 24 i costi di ricerca di base, nei quali, ai fini della capitalizzazione, includiamo anche i costi di ricerca fondamentale (così come definiti dalla disciplina comunitaria 2014/C 198/01) non sono pertanto capitalizzabili; mentre gli altri costi di Ricerca e Sviluppo (ricerca industriale e sviluppo sperimentale) possono essere capitalizzati solo in presenza dei requisiti sopra illustrati.

Il d.lgs. 139/2015 ha eliminato il riferimento ai costi di Ricerca e Sviluppo dalla voce dello stato patrimoniale BI2. La relazione di accompagnamento precisa che il decreto elimina il richiamo ai costi di ricerca e pubblicità contenuto nel n. 3) dell'articolo 2427 trattandosi di costi non più capitalizzabili. Per effetto delle modifiche introdotte, i costi riferiti alla ricerca di base e per quella applicata dovranno essere trattati in modo omogeneo come costi di competenza del periodo in cui vengono sostenuti. I costi di sviluppo, invece, potranno essere capitalizzati ovvero imputati a conto economico nell'esercizio in cui vengono sostenuti. Le previsioni introdotte dal Decreto si applicano a decorrere dai bilanci d'esercizio 2016.

PRINCIPIO CONTABILE IAS/IFRS 38

Lo IAS 38 prevede che per valutare se un'attività immateriale generata internamente soddisfa le condizioni necessarie per essere rilevata in bilancio, occorre classificare il processo di formazione dell'attività in:

- / Una fase di ricerca;
- / Una fase di sviluppo.

Nella fase di ricerca di un progetto interno, non si può dimostrare che esisteva un'attività immateriale che genererà probabili benefici economici futuri. Perciò, questa spesa sarà rilevata

come costo quando verrà sostenuta. Un'attività immateriale derivante dallo sviluppo deve essere rilevata se, e solo se, si può dimostrare:

- / La fattibilità tecnica di completare l'attività immateriale in modo da essere disponibile per l'uso o per la vendita;
- / La sua intenzione a completare l'attività immateriale per usarla o venderla;
- / La sua capacità di usare o vendere l'attività immateriale;
- / In quale modo l'attività immateriale genererà probabili benefici economici futuri. Tra le altre cose, l'entità può dimostrare l'esistenza di un mercato per il prodotto dell'attività immateriale o per l'attività immateriale stessa o, se deve essere usata per fini interni, l'utilità di tale attività immateriale;
- / La disponibilità di risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo adeguate per completare lo sviluppo e per l'utilizzo o la vendita dell'attività immateriale;
- / La sua capacità di valutare attendibilmente il costo attribuibile all'attività immateriale durante il suo sviluppo.

Se non si è in grado di distinguere la fase di ricerca dalla fase di sviluppo di un progetto interno di formazione di un'attività immateriale, contabilmente il costo derivante da questo progetto è come se fosse sostenuto esclusivamente nella fase di ricerca.

Tabella principi applicati

Denominazione	Principio contabile OIC 24	Manuale di Frascati	Agenzia delle Entrate Circolare 5/E 2016- MISE DM 27/5/2015	Capitalizzazione
Ricerca di base o fondamentale	Ricerca di base è l'insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una finalità definita con precisione, ma che si considera di utilità generica alla società	Basic research is experimental or theoretical work undertaken primarily to acquire new knowledge of the underlying foundations of phenomena and observable facts, without any particular application or use in view	La Ricerca Fondamentale ricomprende i lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette	No
Ricerca applicata o industriale	La ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo è l'insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che si riferiscono direttamente alla possibilità ed utilità di realizzare uno specifico progetto.	Applied Research is original investigation undertaken in order to acquire new knowledge. It is, however, directed primarily towards a specific, practical aim or objective	La Ricerca Industriale consiste in: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per metterla a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti; creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi	No (dai bilanci chiusi al 31/12/2016)
Sviluppo sperimentale	L'applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione.	Experimental development is systematic work, drawing on knowledge gained from research and practical experience and producing additional knowledge, which is directed to producing new products or processes or to improving existing products or processes	Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali	Sì

Tabella 1 – tabella principi applicati

Scheda di sintesi della normativa

Il credito d'imposta è disciplinato dall' art. 3 D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 come sostituito dall'art. 1, commi 35 ss. Legge di Stabilità 2015 e modificato dall'art.1, commi 15 s. Legge di Bilancio 2017, modificato con art.1 commi 70 72 Legge di bilancio 2019)

All'interno del testo della Legge di Bilancio 2019, sono state introdotte importanti modifiche alla disciplina del credito d'imposta R&S. Le modifiche hanno efficacia dal periodo d'imposta 2019 fatta eccezione per alcuni adempimenti, per cui l'obbligo ha effetto già a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Beneficiarie dell'intervento sono tutte le imprese. Possono beneficiare dell'agevolazione anche gli enti non commerciali, i consorzi e le reti di imprese. Sono eleggibili anche i soggetti sottoposti a procedure concorsuali finalizzate alla continuazione dell'esercizio dell'attività economica.

Sono agevolabili gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, anche in ambiti diversi da quelli scientifico e tecnologico (ad es. in ambito storico o sociologico) che eccedano il limite minimo di spesa di € 30.000 nel periodo di imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione.

Sono eleggibili i costi sostenuti, ai sensi dell'art. 109 del TUIR, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (2015) sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2018 ai fini della determinazione del credito si considerano le spese relative a:

- / Personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo;
- / Personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso da un lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di Ricerca e Sviluppo;
- / Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di Ricerca e Sviluppo e con costo unitario non inferiore a 2.000 €;
- / Ricerca extra-muros: spese relative a contratti di ricerca stipulati con Università, enti di ricerca ed organismi equiparati, per il diretto svolgimento delle attività di Ricerca e Sviluppo ammissibili al credito di imposta;
- / Contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start up innovative con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Nella Legge di Bilancio 2018 è stata infine inserita una norma interpretativa, in base alla quale nell'ambito della ricerca commissionata da soggetti esteri, residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione Europea, negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto Del ministero delle Finanze 4 settembre 1996, ad imprese commissionarie residenti, assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili

relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello stato italiano (art. 1, comma 72).

- / Contratti stipulati con imprese diverse per il diretto svolgimento delle attività di R&S a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente;
- / Competenze tecniche e beni immateriali già esistenti sul mercato, anche acquisiti da fonti esterne, purché non appartenenti al medesimo gruppo societario come sancito dall'art.8 del DL. 87/2018 Decreto Dignità, per la realizzazione dei quali sono state impiegate competenze tecniche specialistiche. Possono dunque rientrare, a titolo esemplificativo, le spese per conoscenze tecniche riservate, risultati di ricerche già effettuate da terzi, "contratti di know how", "licenze di know how", software coperti da copyright;
- / Privative industriali relative a un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne, purché non appartenenti al medesimo gruppo societario come sancito dall'art.8 del DL. 87/2018 Decreto Dignità;
- / Materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nella ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi e impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e sviluppo sperimentale. La presente voce di spesa non si applica nel caso in cui la sua inclusione fra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile (art. 1 comma 70). Ove il contribuente intenda esercitare la facoltà di includere anche, i materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, occorrerà ricalcolare la media 2012-2014.

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 è introdotto:

- / Obbligo di certificazione contabile per tutte le società che intendono fruire del credito di imposta, a prescindere dall'obbligo di legge alla revisione legale dei conti. Per le società non soggette a controllo contabile la certificazione dovrà essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, mentre per le altre società sarà lo stesso soggetto incaricato della revisione legale, a rilasciare tale certificazione. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito di imposta fino ad un massimo di 5.000 euro, fermo restando il limite massimo annuo di 10 milioni di euro (art. 1 commi 70 e 71);
- / Obbligo di redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati dell'attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo di imposta in relazione ai progetti o sotto progetti svolti. Tale relazione, nel caso di attività svolte internamente

all'impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile della ricerca o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal Legale Rappresentante della società. Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, tale relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo (art. 1 commi 70 e 71).

L'incentivo consiste in un credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo calcolato sul valore incrementale delle spese di ricerca e sviluppo registrate in ciascuno dei periodi d'imposta di vigenza dell'agevolazione per cui si intende beneficiare dell'agevolazione rispetto alla media annuale delle medesime spese nel triennio 2012-2014 (tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015).

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 è stata introdotta una nuova modalità di calcolo del credito d'imposta Ricerca e Sviluppo che non interferisce con la formazione del parametro storico. La nuova metodologia opera direttamente sull'eccedenza agevolabile (differenza tra l'ammontare complessivo delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato e media del triennio 2012-2014), individuando la quota di essa su cui applicare l'aliquota del 50% e la restante quota su cui applicare l'aliquota del 25% in ragione della diversa incidenza delle varie tipologie di spese sulle spese complessive sostenute nel periodo agevolabile.

Per il biennio 2015-2016 il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 25% o del 50% in relazione alla tipologia di costi eleggibili. In particolare, è prevista l'aliquota del 25% per strumenti ed attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali; opera l'aliquota del 50% per personale altamente qualificato addetto alla Ricerca e Sviluppo e Ricerca e Sviluppo commissionata extra muros.

Dal 2017 la misura dell'agevolazione non è più diversificata in relazione alle tipologie di spese. Il bonus si attesta unicamente all'aliquota più alta, ovvero al 50%, con notevole facilitazione del calcolo dell'agevolazione e più ingenti vantaggi economici per le imprese.

Dal 2019 si prevede una riduzione dell'aliquota del credito di imposta dal 50% al 25% per tutte le voci di spesa ad eccezione della voce a) personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato direttamente impiegato in attività di ricerca e della voce c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, start-up innovative e PMI innovative per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo, di conseguenza le spese relative a contratti di ricerca stipulati con altre imprese diverse da quelle sopra citate, saranno agevolate al 25% e non più al 50% (art.1, comma 70)

A partire dal 2019, il credito d'imposta spetta fino ad un importo massimo annuale, ridotto rispetto alla previgente disciplina, di 10 milioni di euro, anziché 20 milioni.

Il credito di imposta è utilizzabile, senza limiti di tempo, esclusivamente in compensazione ex art. 17 D.lgs. 241/1997 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

Dal 2018 la fruizione è subordinata al rilascio della certificazione della documentazione contabile (art.1 commi 70 e 71).

Si riportano a seguire le normative a supporto del credito d'imposta:

- / Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 del 10 aprile 2019 - Paragrafo 3.1
- / Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 40/E del 2 aprile 2019
- / Circolare direttoriale 15 febbraio 2019, n. 38584 – Chiarimenti concernenti la documentazione contabile
- / Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 46/E del 22 giugno 2018
- / Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.10/E del 16 maggio 2018
- / Circolare direttoriale 9 febbraio 2018, n. 59990 - Chiarimenti sull'applicazione della disciplina nel settore del software
- / Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E del 27 aprile 2017
- / Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 - "Interventi urgenti"
- / Decreto attuativo 27 maggio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Attuazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo
- / Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.5E del 16 marzo 2016 sull'art.3 del DL 145/2013

SEZIONE 02

Analisi dei progetti di R&S esercizio fiscale 2018

Presentazione aziendale

Nata nel 1947 come azienda di lavorazioni meccaniche di precisione, già nei primi anni Cinquanta la piccola società O.M.V. Srl (Officine Meccaniche Vimercati) inizia a rivolgersi al mercato dell'auto con la produzione di portalampane per i cruscotti delle FIAT.

A partire dagli anni Sessanta l'azienda accresce le proprie conoscenze e competenze nel mercato dei componenti auto fino ad arrivare, nel decennio successivo, a muovere i primi passi sui mercati internazionali.

Fra gli anni Ottanta e Novanta la VIMERCATI SPA acquisisce e consolida la collaborazione con PSA, BMW, GM e Renault, mantenendo allo stesso tempo una salda presenza sul mercato domestico con FIAT.

Inserita in questo contesto internazionale i volumi di vendita crescono in modo significativo: per far fronte a questa importante crescita, l'azienda apre nel 2007 un nuovo stabilimento produttivo a Bacau, in Romania che, dopo l'apertura, raggiunge in pochi anni circa 500 dipendenti.

Nel novembre 2011 a seguito di una ricerca selettiva di un partner industriale capace di sostenere la crescita dell'azienda attraverso precise sinergie industriali, si formalizza una compartecipazione azionaria con il gruppo indiano Viney Corporation Ltd che si conclude con l'acquisizione completa della società all'inizio del 2015.

Oggi VIMERCATI è saldamente presente come fornitore di primo impianto del mercato automotive a livello mondiale, con una gamma di prodotti molto ampia e che vede nella mecatronica la sua area principale.

Reattività e flessibilità, così come tecnologia, passione ed esperienza, sono alcuni dei tratti distintivi dell'organizzazione VIMERCATI.

Analisi della documentazione dei progetti 2018

Il presente documento ha l'obiettivo di esaminare i punti di forza e le criticità riscontrate rispetto alla documentazione fornita dalla società VIMERCATI S.p.A.

L'azienda ha fornito, per la valutazione, la seguente documentazione:

- / un file excel riassuntivo di tutti i progetti rendicontati per l'esercizio 2018 ("Tax credit 2018 – MEC+ELN Descrizione attività di progetto – spese MEC_ELAB");
- / un file excel riportante il valore della media storica di riferimento, il valore dei costi rendicontati per il 2018 e il valore del beneficio risultante ("calcolo valore tax credit 2018");
- / un file excel riportanti le presenze del personale, suddivisi per c.d.c con le ore per progetto utilizzati per realizzare i timesheet di rendicontazione delle ore di R&S ("copia di Report 2018 hours for Tax credit capitalization N");
- / Il file Pdf relativo alla certificazione delle spese sostenute ("Certificazione RD periodo 2018");
- / Il file excel "copia di Riassunto progetti Vimercati – Brevetti", riportante la correlazione tra i progetti rendicontati e i brevetti utilizzati dall'azienda per lo svolgimento delle attività progettuali;
- / Le diverse Nomination (file pdf piuttosto che copie di email) siglate nel corso degli anni tra Vimercati Spa e i vari committenti esteri;
- / Il file excel riportante i codici di correlazione progetto - committente ("Categorico").

In base alla documentazione pervenuta, si evince che:

- i costi imputati per la media storica di riferimento sono pari a: 1.272.876,93€
- i costi sostenuti per le attività di R&S svolte nel corso dell'esercizio 2018 sono pari a: 2.389.644,00 €
- il beneficio calcolato per il 2018 è pari a: 558.383,53 €

Dal punto di vista della documentazione tecnica, si evince la **mancanza di una vera e propria relazione tecnica** organizzata, in cui siano descritti i singoli progetti rendicontati, specificandone gli obiettivi, le attività svolte, i risultati raggiunti al termine dell'esercizio e come i 5 criteri del Manuale di Frascati vengano soddisfatti.

Si precisa che la legge di Bilancio per l'esercizio 2019¹ aveva esplicitamente richiamato l'obbligo per le imprese di dover redigere e conservare una documentazione tecnica pena la decadenza del beneficio. Si riporta di seguito quanto espresso all'art. 11-bis

¹ LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, riferimento al Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 302 del 31 dicembre 2018 - Serie generale.

«11-bis. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all'impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015 »;

Analisi della vulnerabilità tecnica della documentazione presentata

Premessa doverosa all'analisi di seguito riportata è che non si entra nel merito delle singole attività in veste di valutatori dell'efficacia dei progetti su un piano di tipo tecnico scientifico ma semplicemente come valutatori formali della rispondenza della documentazione fornita a quanto previsto dalla normativa, che impone che la stessa debba essere disponibile in caso di verifica degli organi competenti.

In tal senso, è necessario che la documentazione in possesso dell'azienda presenti un carattere descrittivo idoneo a garantire l'effettivo svolgimento delle attività, primo fondamentale requisito per poter accedere a qualsiasi agevolazione.

In base a chiarimenti normativi intercorsi sul credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, ex art. 11 del Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013 e successive modifiche è stato ritenuto che le attività di ricerca e sviluppo svolte da Vimercati Spa su commissione da parte di società estere siano ammissibili alla menzionata agevolazione.

In particolare, la Legge di stabilità per il 2017 (art. 1 co. 15-16 L. 11 dicembre 2016 n. 132) stabilisce che il *“credito di imposta [...] spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati [...]”*.

E' bene precisare che prima di tale intervento, le spese per attività di ricerca e sviluppo sostenute da imprese commissionarie residenti (o da stabili organizzazioni di soggetti non residenti) per l'esecuzione di progetti di ricerca commissionati da soggetti esteri erano irrilevanti ai fini della disciplina agevolativa.

La citata L. 132/2016 amplia l'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione mediante l'inclusione tra le attività agevolate della ricerca svolta da imprese che operano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza con imprese estere.

Va anche evidenziato che la nuova disposizione si applica non solo all'ipotesi in cui le spese agevolabili siano sostenute nell'ambito di un rapporto di ricerca commissionata tra soggetti indipendenti, ma anche nell'ipotesi in cui il contratto sia stipulato con una parte correlata, nonché ovviamente nel caso in cui le spese agevolabili siano sostenute da una stabile organizzazione in Italia in esecuzione di accordi intercorrenti con la casa madre estera.

Innanzitutto, risulta fondamentale verificare quali siano i progetti commissionati da società estere (si ricorda che le attività di ricerca commissionata dall'estero sono divenute ammissibili a partire dall'esercizio fiscale 2017 secondo la circolare n. 13/E del 27/04/2017) rispetto a quelli svolti internamente per la stessa Vimercati Spa, e ancora, verificare la presenza e in tal caso escludere quei progetti che risultano essere commissionati o comunque finanziati da società residenti sul territorio italiano.

Ciò precisato, si ritiene opportuno rimarcare che la nuova disciplina del credito d'imposta, introdotta, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2019, dall'art. 1, commi 198 e ss., della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha ampliato la tipologia delle attività ammissibili al beneficio, istituendo due diverse tipologie di attività ammissibili:

1. Ricerca e Sviluppo, secondo i criteri contenuti all'interno del Manuale di Frascati;
2. Innovazione tecnologica, secondo i criteri contenuti all'interno del Manuale di Oslo.

Nel nuovo contesto normativo, infatti, *“l'ambito oggettivo delle fattispecie agevolabili non è più circoscritta alle sole attività di ricerca e sviluppo nell'accezione sopra ricordata, ma è stata estesa, tra l'altro, anche alle attività di design e ideazione estetica, nell'ambito delle quali, tenendo presente il carattere di misura generale del credito d'imposta, potrebbero in linea di principio rientrare, pur sempre verificandosi il requisito della novità e della significatività (e della “non ripetitività”), alcune attività di carattere creativo svolte dalla società istante”*.

Per questo motivo di seguito saranno riportati per chiarezza specifici approfondimenti per ciascun progetto, che permetteranno di analizzare e classificare le attività svolte come ammissibili / non ammissibili in relazione al periodo d'imposta in esame (questo perché se le attività risultassero essere di innovazione tecnologica andrebbero necessariamente escluse da quelle concorrenti al calcolo del beneficio in quanto divenute ammissibili solo a decorrere dall'esercizio fiscale 2020).

Analisi ammissibilità dei progetti rendicontati per l'esercizio 2018

Con la Circolare n. 13/E del 27/04/2017 è stata introdotta un'importante novità alla Legge di Bilancio 2017 relativamente alla possibilità di richiedere un credito d'imposta per le attività di R&S svolte da società residenti sul territorio nazionale commissionate da società non residenti.

Si riporta a tale proposito quanto segue: *Un'ulteriore modifica alla disciplina agevolativa è quella recata dal comma 1-bis, inserito nell'articolo 3 dalla lettera b) del comma 15 della legge di bilancio 2017, con cui viene stabilito che il "credito di imposta di cui al comma 1 spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,..."*.

Al riguardo, si rappresenta che, prima di tale intervento, le spese per attività di ricerca e sviluppo sostenute da imprese commissionarie residenti (o da stabili organizzazioni di soggetti non residenti) per l'esecuzione di contratti di ricerca stipulati con committenti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia erano completamente irrilevanti ai fini della disciplina agevolativa.

Come precisato, infatti, nella circolare n. 5/E del 2016 (paragrafo 2.2.3), sulla scorta di quanto chiarito nella relazione illustrativa al decreto attuativo, nella fattispecie in questione non avrebbe potuto beneficiare del credito di imposta né il soggetto committente estero, per mancanza del presupposto di territorialità, né l'impresa commissionaria residente, per mancanza del presupposto di effettivo sostenimento dei costi, trattandosi di costi riaddebitati, in base ai corrispettivi contrattualmente previsti, al committente e, quindi, non costituenti per l'impresa commissionaria residente investimenti in senso proprio.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva di TUTTI i progetti rendicontati dall'azienda per l'esercizio fiscale 2017, per i quali sono note le seguenti informazioni:

- il codice interno del progetto
- il committente
- le macroattività svolte

Codice Progetto	Cliente	Denominazione Progetto
30/549/6865	BMW	Passenger Airbag OFF Switch
30/549/6714 - 6800	BMW	SZF 35up GKL - MKL
30/549/6704 - 6793 - 6709	BMW	Light Unit BEL BMW 35up
30/110/6720 - 6848	FCA	Linear Clutch Sensor
30/110/6756	FCA	Steering Wheel Commands 520 MY19 /334 MCA
30/110/6877	FCA	Smart Switch Panel 334 MCA
30/110/6797	FCA	ALFA 952 MCA / 949 Steering Wheel Control
30/549/6804 - 6833	BMW	Sitzmemoryschalter SMS 35up KKL - G15 /G16
30/549/6799	Rolls Royce	Light Unit BEL with SST and Sarah keys
30/566/6716	DAF	External Light Switch ELS
30/566/6836	DAF	External Light Switch ELS_2016
30/110/6826	FCA	Comandi al Volante 330 MCA
30/549/6703	BMW	Door Locking Switch (DLS)
30/549/6801	BMW	Door Locking Switch (DLS) G3X
30/549/6763	BMW	Door Locking Switch (DLS) G01
30/549/6737 - 6736	Rolls Royce	Interruttore Apertura / Chiusura Bagagliaio HKL / CL
30/305/6864	Vimercati	Steering wheel commands touch
30/305/6914	VIMERCATI / Maserati	Comandi volante touch con feedback aptico attivo
30/549/6898	BMW	Tasto Apertura Porte i20
30/549/6897	BMW	Door Locking Switch DLS I20 – succ. DLS 35up
--	Vimercati	Concept x Offerte
--	Vimercati	Progetti Innovazione (AutomotiveSPICE, ISO26262)
--	Vimercati	Integrazione Elettronica con PLM
--	Vimercati	Analisi della Concorrenza
110/6769	FCA	Comandi Radio NEW 636 - 263
110/6784	FCA	Comandi Volante 356
110/6798	FCA	Alfa 952 Engine Start Command
110/6829	FCA	Comandi Radio Posteriori MP
110/6885	FCA	Nuovi comandi anteriori Dailly e Stralis MY 2019
473/6867	RENAULT	Switch d'arret de charge
473/6887	RENAULT	Contattiera Dx (mobile + fissa) + Sx (mobile + fissa) montante B (Kangoo) - XFK

549/6796	BMW - ROLLS ROYCE	Interruttore riscaldamento sedili post(SHZ) 35UP
549/6807	BMW - ROLLS ROYCE	BMW Leva aggiuntiva per il volante
549/6809	BMW - ROLLS ROYCE	SZF RR
549/6840	BMW - ROLLS ROYCE	Tasto chiusura porte DLS G05-G07-G20
549/6840 & 549/6841 & 549/6842	BMW - ROLLS ROYCE	Tasto chiusura porte DLS G05-G07-G20
549/6843	BMW - ROLLS ROYCE	Presse USB lunga
549/6871	BMW - ROLLS ROYCE	Modulo Interruttori SZF 35up – GKL tasti colorati 1k
549/6873	BMW - ROLLS ROYCE	SMS G16 (Sitzmemoryschalter SMS 35 UP MKL)
Cont_Risvi_Ele		
Gestione Ente		
Innovazione		
Offerte progetti KAM		
Progetti Post Sop		
473/6880 & 473/6904	RENAULT	Contattiera mobile + fissa PLC XJK (4 vie)
473/6862 & 473/6878 & 473/6879	RENAULT	473/6862 & 473/6878 & 473/6879

Tabella 2 – elenco progetti rendicontati per l'esercizio 2018

Sono stati evidenziati **in rosso i progetti non ammissibili** in base alla circolare n. 13/E sopra citata, in quanto non commissionati da società estere (FCA risulta infatti essere committente italiano) o poiché trattasi di attività per le quali non sono stati imputati costi, così come attività che non rientrano tra quelle ammissibili al credito d'imposta R&S, così come intesa dalla normativa vigente e per i quali è dunque necessario andare a epurare i costi rendicontati, poiché non concorrono alla determinazione del beneficio fruibile da parte dell'azienda per l'esercizio fiscale in esame.

Per quanto riguarda invece i progetti evidenziati in giallo, ovvero:

- Offerte progetti KAM
- Cont Risvi ELE
- Gestione ente
- Progetti post sop

risulta di fondamentale importanza capire se le attività svolte siano ammissibili ai fini della disciplina agevolativa o meno.

Infine, per i rimanenti progetti, ovvero quelli non evidenziati né in rosso né in giallo nella tabella 2 di cui sopra, sono state analizzate le Nomination fornite dall'azienda e siglate tra Vimercati e i vari committenti esteri (come Peugeot, Renault, BMW, etc.) e si può affermare inoltre che la quasi totalità delle attività svolte in questo caso si basa sullo sfruttamento di brevetti proprietari di Vimercati S.p.a.

Analisi dello stato dell'arte tecnico delle tematiche oggetto dei progetti del 2018

Esclusi i progetti che non sono ammissibili in quanto commissionati da società residenti sul territorio italiano o che non presentano i requisiti necessari al fine di essere considerati ammissibili al credito d'imposta R&S, occorre valutare i rimanenti progetti tramite opportuno approfondimento in merito in particolare ai criteri di novità e incertezza delle attività svolte (rispettivamente criterio n.1 e n.3 del Manuale di Frascati).

Si ricorda infatti che la nuova disciplina del credito d'imposta, introdotta dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha rimarcato come, affinché un'attività possa essere classificata come R&S, devono essere soddisfatti congiuntamente i cinque criteri fondamentali del Manuale di Frascati.

In particolare all'art. 2 della citata legge, si asserisce quanto segue: *"...omissis... Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa. La condizione del perseguimento di un progresso o un avanzamento delle conoscenze e delle capacità generali si considera realizzata anche nel caso dell'adattamento delle conoscenze o delle capacità relative a un campo della scienza o della tecnica al fine di realizzare un avanzamento in un altro campo in relazione al quale tale adattamento non sia facilmente deducibile o attuabile. Si considerano ammissibili al credito d'imposta le attività svolte in relazione a un progetto di ricerca e sviluppo che persegua tale obiettivo anche nel caso in cui l'avanzamento scientifico o tecnologico ricercato non sia raggiunto o non sia pienamente realizzato. Se un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le informazioni sul processo o sul metodo o sul prodotto non fanno parte dello stato delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e accessibili per l'impresa all'inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo, perché coperti ad esempio da segreto aziendale, i lavori intrapresi per raggiungere tale progresso attraverso il superamento degli ostacoli o degli impedimenti scientifici o tecnologici incontrati possono ugualmente rappresentare un avanzamento scientifico o tecnologico e rilevare ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta; fatta eccezione per il caso in cui un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti correlati all'impresa, in quanto la controllano, ne sono controllati ovvero sono sottoposti a controllo comune. Analogamente, si considerano ammissibili al credito d'imposta i lavori di ricerca e sviluppo svolti contemporaneamente e in modo simile nello stesso campo scientifico o tecnologico da imprese concorrenti indipendenti".*

Secondo i principi e i criteri contenuti in tale manuale, le attività qualificabili come ricerca e sviluppo sono quelle specificamente svolte, nell'ambito di un processo di innovazione condotto da un'impresa, per il superamento di una o più incertezze scientifiche o tecnologiche, la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell'arte del settore di riferimento e cioè applicando le

tecniche o le conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico, con la finalità di pervenire alla realizzazione di nuovi prodotti (beni o servizi) o processi o al miglioramento sostanziale di prodotti o processi già esistenti.

Si tratta, quindi, di attività (lavori) che necessariamente si caratterizzano, anzitutto, per la presenza di elementi di novità e creatività e, quindi, anche per il grado di incertezza o rischio d'insuccesso scientifico o tecnologico che, di regola, implicano. Proprio per tali contenuti e caratteristiche, contribuendo all'avanzamento delle conoscenze generali attraverso il superamento di ostacoli o incertezze scientifiche o tecnologiche e, quindi, producendo un beneficio per l'intera economia, le attività di ricerca e sviluppo sono potenzialmente meritevoli di essere incentivate con la concessione di contributi pubblici. (risoluzione 40/E del 02/04/2019)

Tutto ciò premesso, al fine di definire uno stato dell'arte delle tecnologie esistenti nel momento di avviamento e conduzione del progetto si consiglia fortemente di attuare una verifica secondo diversi piani.

- a) Operando una verifica brevettuale in merito a sistemi simili esistenti, per verificare cosa era effettivamente disponibile, ovvero le conoscenze attingibili;
- b) Operando una successiva verifica delle privative depositate, attingendo dalla piattaforma mondiale;
- c) Operando un'analisi dei player principali del settore automotive, per comprendere eventuali soluzioni a determinate problematiche su un piano trasversale;
- d) Operando un'analisi sui possibili bandi finanziati da alcune delle principali regioni italiane, ritenute tra le più feconde sul piano dell'attività di R&S nel settore in esame.

I cinque criteri di identificazione delle attività di R&S secondo il Manuale di Frascati

Affinché un'attività possa essere classificata come R&S, devono essere soddisfatti congiuntamente cinque criteri fondamentali, che verranno di seguito descritti:

- / **Novità:** le nuove conoscenze sono l'obiettivo previsto di un progetto di ricerca e sviluppo, ma devono essere adattate a contesti diversi. Nel settore delle imprese, la potenziale novità dei progetti di R&S deve essere valutata confrontandola con il patrimonio di conoscenze esistente nel settore. L'attività di R&S nell'ambito del progetto deve portare a risultati nuovi per le imprese e non già in diffusione in questo settore. Sono escluse dalla ricerca e sviluppo le attività volte a copiare, imitare o decodificare le conoscenze, in quanto non si tratta di conoscenze nuove.

Al fine di riuscire a garantire una rispondenza a questo requisito si ritiene necessario operare su due fronti, il primo riguardante la perimetrazione dello stato dell'arte e dall'altro puntando a mettere in evidenza il tipo di ostacolo tecnico che è maturato e, soprattutto, il tipo di percezione che l'elevato livello tecnologico aziendale ha permesso di rilevare.

- / **Creatività:** un progetto di ricerca e sviluppo deve avere come obiettivo la creazione di nuovi concetti o idee che migliorino le conoscenze esistenti. Ciò esclude dall'R&S qualsiasi modifica di routine di prodotti o processi e, pertanto, il contributo umano riguarda la creatività in questo ambito. Sarà dunque necessario mettere in luce come le conoscenze esistenti per il settore vengano rielaborate dal personale aziendale, grazie alle loro competenze e know-how, per dare origine a nuovi prodotti.

L'azienda nel corso dell'esercizio in esame ha svolto attività complesse di analisi su nuovi materiali e componenti, valutando opportunamente le specifiche meccaniche, elettriche ed elettroniche. Il team di lavoro si è occupato della realizzazione di prototipi su cui condurre verifiche sperimentali di natura meccanica, strutturale, funzionale e prestazionale, sia sui diversi sistemi nella loro globalità oltre che per i singoli sottosistemi componenti. Tali verifiche sperimentali sono state eseguite sulle soluzioni analizzate e ideate tramite prove pratiche di funzionamento, ipotizzando e simulando diverse casistiche o condizioni di utilizzo, valutando diversi livelli di efficienza funzionale nei diversi assetti di funzionamento.

- / **Incertezza:** la ricerca e lo sviluppo comportano incertezza, la quale si compone di molteplici aspetti. All'inizio di un progetto di R&S, il tipo di risultato e il costo (compresi i tempi di realizzazione) non possono essere determinati con precisione in funzione degli obiettivi. Nel caso della ricerca di base, che mira ad ampliare i confini della conoscenza formale, vi è un ampio riconoscimento della possibilità di non raggiungere i risultati desiderati.

Come già esposto in precedenza per il criterio della novità, occorre mettere in evidenza quali sono gli ostacoli tecnici affrontati durante lo svolgimento delle attività progettuali e come sono stati affrontati, al fine di costituire un indicatore indispensabile del livello di novità e di incertezza di quanto in esame.

- / Sistematicità:** la ricerca e lo sviluppo sono da ricondurre ad attività formali svolte sistematicamente. In questo contesto, "sistematico" significa che la ricerca e lo sviluppo sono condotti in modo pianificato, con registrazioni sia del processo seguito che dei risultati. Per verificare ciò, occorre individuare lo scopo del progetto di R&S e le fonti di finanziamento per le attività di R&S svolte. La disponibilità di tali registrazioni è coerente con un progetto di ricerca e sviluppo volto a soddisfare esigenze specifiche e dotato di risorse umane e finanziarie proprie. La sistematicità si esprime grazie al percorso di R&S intrapreso dall'azienda e condiviso tra i vari reparti e le diverse funzioni che ricoprono le figure tecniche presenti in azienda, la programmazione delle attività e la documentazione disponibile in azienda (schizzi, disegni tecnici, Gantt di progetto, bozzetti, codici prodotto, prototipi, materiali, etc.)

La documentazione fornita è traccia chiara delle attività svolte, tuttavia non si rileva internamente la presenza di ulteriore documentazione a supporto quale ad esempio relazioni, test report, esempio di codici che sono stati scritti e testati, i loro avanzamenti, gantt di progetto, etc.).

- / Trasferibilità e/o riproducibilità:** un progetto di R&S dovrebbe consentire il trasferimento delle nuove conoscenze, assicurarne l'utilizzo e la riproduzione dei risultati nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo condotte dal personale qualificato. Ciò include anche attività di ricerca e sviluppo che abbiano dato risultati negativi, nel caso in cui un'ipotesi iniziale non sia confermata o un prodotto non possa essere sviluppato come originariamente previsto. Poiché lo scopo della ricerca e dello sviluppo è l'aumento del patrimonio di conoscenze esistenti, i risultati non possono rimanere taciti (ossia rimanere nella sola mente dei ricercatori), in quanto essi, e le conoscenze associate, rischierebbero di andare perduti.

Le conoscenze sviluppate grazie alle attività svolte, nonché le nuove soluzioni ottenute, rappresentano la base del know how aziendale che, unitamente ai brevetti già in possesso da parte di Vimercati, consentiranno all'azienda di incrementare sempre più la propria presenza sul mercato, potendo in futuro proseguire nello sviluppo di altri prodotti sempre nuovi, sia di proprietà che per i vari committenti che da anni si affidano a Vimercati quale solido partner di innovazione, ricerca e sviluppo.

Valutazione dei progetti e loro classificazione

La presente analisi ha lo scopo di analizzare la rispondenza dei progetti alla legge n.160/2019 art. 1 commi 200 e 201.

Nello specifico si ritengono ammissibili alla sfera della **Ricerca e Sviluppo** le attività di cui:

« 200. Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). »

I progetti riportati di seguito si ritiene che siano conformi ai dettami della normativa per poterli classificare come attività di R&S:

Codice Progetto	Cliente	Denominazione Progetto
30/549/6865	BMW	Passenger Airbag OFF Switch
30/549/6714 - 6800	BMW	SZF 35up GKL - MKL
30/549/6704 - 6793 - 6709	BMW	Light Unit BEL BMW 35up
30/549/6804 - 6833	BMW	Sitzmemoryschalter SMS 35up KKL - G15 /G16
30/549/6799	Rolls Royce	Light Unit BEL with SST and Sarah keys
30/566/6716	DAF	External Light Switch ELS
30/566/6836	DAF	External Light Switch ELS_2016
30/549/6703	BMW	Door Locking Switch (DLS)
30/549/6737 - 6736	Rolls Royce	Interruttore Apertura / Chiusura Bagagliaio HKL / CL
30/305/6864	Vimercati	Steering wheel commands touch
30/549/6898	BMW	Tasto Apertura Porte i20
30/549/6897	BMW	Door Locking Switch DLS I20 – succ. DLS 35up
473/6867	RENAULT	Switch d'arret de charge
473/6887	RENAULT	Contattiera Dx (mobile + fissa) + Sx (mobile + fissa) montante B (Kangoo) - XFK
549/6796	BMW - ROLLS ROYCE	Interruttore riscaldamento sedili post(SHZ) 35UP
549/6807	BMW - ROLLS ROYCE	BMW Leva aggiuntiva per il volante
549/6809	BMW - ROLLS ROYCE	SZF RR
549/6840	BMW - ROLLS ROYCE	Tasto chiusura porte DLS G05-G07-G20

549/6840 & 549/6841 & 549/6842	BMW - ROLLS ROYCE	Tasto chiusura porte DLS G05-G07-G20
549/6843	BMW - ROLLS ROYCE	Presa USB lunga
549/6871	BMW - ROLLS ROYCE	Modulo Interruttori SZF 35up – GKL tasti colorati 1k
549/6873	BMW - ROLLS ROYCE	SMS G16 (Sitzmemoryschalter SMS 35 UP MKL)
Innovazione	Vimercati	-
473/6880 & 473/6904	RENAULT	Contattiera mobile + fissa PLC XJK (4 vie)
473/6862 & 473/6878 & 473/6879	RENAULT	473/6862 & 473/6878 & 473/6879

Tabella 3 – elenco progetti con committenti esteri rendicontati per l'esercizio 2018 e ritenuti ammissibili a seguito di approfondimento

Per contro, i progetti riportati di seguito **si ritiene che NON siano conformi ai dettami della normativa per poterli classificare come attività di ammissibili al credito.**

Codice Progetto	Cliente	Denominazione Progetto
30/110/6720 - 6848	FCA	Linear Clutch Sensor
30/110/6756	FCA	Steering Wheel Commands 520 MY19 /334 MCA
30/110/6877	FCA	Smart Switch Panel 334 MCA
30/110/6797	FCA	ALFA 952 MCA / 949 Steering Wheel Control
30/110/6826	FCA	Comandi al Volante 330 MCA
30/549/6801	BMW	Door Locking Switch (DLS) G3X
30/549/6763	BMW	Door Locking Switch (DLS) G01
30/305/6914	VIMERCATI / Maserati	Comandi volante touch con feedback aptico attivo
--	Vimercati	Concept x Offerte
--	Vimercati	Progetti Innovazione (AutomotiveSPICE, ISO26262)
--	Vimercati	Integrazione Elettronica con PLM
--	Vimercati	Analisi della Concorrenza
110/6769	FCA	Comandi Radio NEW 636 - 263
110/6784	FCA	Comandi Volante 356
110/6798	FCA	Alfa 952 Engine Start Command
110/6829	FCA	Comandi Radio Posteriori MP
110/6885	FCA	Nuovi comandi anteriori Daily e Stralis MY 2019

Tabella 4 – elenco progetti con committenti ITALIANI o con attività non ammissibili ai fini della R&S che sono stati rendicontati per l'esercizio 2018 e ritenuti NON AMMISSIBILI a seguito di approfondimento

Infine, i progetti riportati nella tabella seguente sono stati al momento considerati come ammissibili, benché risulti **STRETTAMENTE NECESSARIO APPROFONDIRE QUALI ATTIVITA' HANNO RIGUARDATO NELLO SPECIFICO, PER CONFERMARE CHE EFFETTIVAMENTE SI TRATTI DI ATTIVITA' CHE SONO AMMISSIBILI AI FINI DELLA DISCIPLINA AGEVOLATIVA VIGENTE:**

Codice Progetto	Cliente	Denominazione Progetto
Cont_Risvi_Ele	-	-
Gestione Ente	-	-
Offerte progetti KAM	-	-
Progetti Post Sop	-	-

Tabella 5 – elenco progetti “interni” che sono stati rendicontati per l'esercizio 2018 e che necessitano di ulteriore approfondimento

Sulla base della verifica dei costi per progetto, evidenziamo inoltre che i dipendenti:

- Andrea Demaldè, appartenente alla Business Unit “acquisti” e per il quale è stato calcolato da parte dell'azienda un costo di R&S per l'esercizio 2018 pari a 11.473,95€
- Luca Siciliano, appartenente alla Business Unit “acquisti” e per il quale è stato calcolato da parte dell'azienda un costo di R&S per l'esercizio 2018 pari a 35.290,81€

andrebbero esclusi in quanto non presentano mansioni tecniche e dunque difficilmente questi costi risultano essere difendibili a fronte di una potenziale verifica da parte degli organi competenti.

Rideterminazione del beneficio spettante - esercizio 2018

Sulla base delle logiche espresse nei precedenti paragrafi, si riporta di seguito il dettaglio dei costi per singolo progetto che sono da escludere rispetto alla rendicontazione presentata dall'azienda per il 2018, in quanto sono progetti commissionati da FCA Italia, e dunque da una stabile organizzazione sul territorio nazionale.

110/6720	517,58 €
110/6756	17.736,29 €
110/6877	100.743,05 €
110/6797	54.140,12 €
110/6826	40.330,27 €
110/6769	- €
110/6784	1.881,21 €
110/6798	663,59 €
110/6829	849,03 €
110/6885	87.407,42 €
305/6914	9.931,59 €

Tabella 6 – valorizzazione economica dei progetti con committenti ITALIANI o con attività non ammissibili ai fini della R&S che sono stati rendicontati per l'esercizio 2018 e ritenuti NON AMMISSIBILI a seguito di approfondimento

Si riporta di seguito la valorizzazione dei progetti così detti in stand-by, ovvero quelli per cui è fondamentale operare un approfondimento al fine di confermare (o eventualmente smentire) l'effettiva ammissibilità ai fini della disciplina agevolativa in esame:

Gestione Ente	204.719,43 €
Progetti Post Sop	830.409,97 €
Offerte progetti KAM	277.773,07 €
Cont_Risvi_Ele	53.121,37 €

Tabella 7 – valorizzazione economica dei progetti "interni" che sono stati rendicontati per l'esercizio 2018 e che necessitano di ulteriore approfondimento

Sulla base della rendicontazioni rivista, si riporta di seguito il nuovo credito spettante calcolato epurando i costi indebitamente attribuiti in precedenza:

	CALCOLO FORNITO DA AZIENDA	CIRS 2018 - ricalcolato
MEDIA	1.272.876,93 €	1.272.876,93 €
COSTI 2018	2.389.644,00 €	2.028.679,37 €
INCREMENTO	1.116.767,07 €	755.802,44 €
CREDITO 50%	558.383,53 €	377.901,22 €
	COSTO PROGETTI NON AMMISSIBILI	360.964,91 €
	DIFFERENZA DI CREDITO	- 180.482,31 €

Tabella 8 – Riassunto nuovo beneficio 2018

Considerazioni e Valutazioni di vulnerabilità dei progetti

In generale, sulla base della documentazione fornita si sono ravvisate diverse lacune e problematiche a cui è **indispensabile sopperire**.

In particolare, dal punto di vista tecnico, non si riscontra la presenza di una relazione tecnica predisposta come richiesto dalla citata normativa (descrizione di obiettivi, attività svolte, risultati raggiunti e 5 Criteri del Manuale di Frascati) ma solamente di un file excel descrittivo delle principali attività svolte in relazione ad alcuni (non tutti) i progetti rendicontati.

A questo proposito **si suggerisce fortemente** di provvedere ad integrazioni tecniche/descrittive dei progetti, in modo da arricchire e chiarire la rispondenza delle attività svolte ai requisiti del manuale di Frascati e, soprattutto, lo stato dell'arte di partenza dei vari progetti.

A supporto dell'innovatività delle attività svolte è possibile identificare la presenza di Nomination che legano Vimercati Spa a diversi committenti esteri del settore automotive, quali Peugeot, BMW, Renault, etc. che si sono legati all'azienda per lo sviluppo di attività di R&S che altrimenti non avrebbero potute essere svolte, anche perché nello svolgimento di dette attività, l'azienda ha fatto uso di proprie privative industriali depositate nel corso degli anni.

E' stata operata una scrematura dei progetti rendicontati basata in primis sull'esclusione di quelle attività aventi committenti italiani o caratterizzate da obiettivi non propri della R&S così come intesa dalla normativa vigente (come studio di competitor, quotazioni di mercato, etc.)

In secondo luogo, è stata operata una correlazione tra i progetti commissionati da imprese estere e i brevetti posseduti e sfruttati da Vimercati, per poter condurre le attività rendicontate.

In ultimo, rimane **DI FONDAMENTALE IMPORTANZA CHIARIRE SE I PROGETTI COSIDETTI "INTERNI", OVVERO PRIVI DI COMMITTENTI, SIANO REALMENTE INERENTI ATTIVITA' DI R&S CHE POSSANO RITENERSI RAGIONEVOLMENTE AMMISSIBILI AI FINI DELLA DISCIPLINA AGEVOLATIVA.**

E' inoltre stato valutato come non ammissibile il costo dei dipendenti Luca Siciliano e Andrea Demaldè, appartenenti alla Business Unit acquisti, in quanto la rendicontazione di figure non propriamente tecniche, come vendite e acquisti, risulta essere difficilmente giustificabile come indispensabile e funzionale allo svolgimento di attività di R&S.

Alla luce di quanto esposto, ovvero sulla base della classificazione operata, molto importante e fortemente consigliata risulta essere l'approfondimento sia tecnico che economico come evidenziato nei capitoli precedenti, al fine di valutare una eventuale rimodulazione del beneficio spettante.

In ultimo, preme evidenziare che a nostro avviso siano percorribili 2 strade, che consigliamo di valutare con il vostro commercialista, ovvero:

- / Aderire alla procedura di riversamento, nella quota parte delle attività svolte che risultano essere meno difendibili in caso di un futuro accertamento da parte degli organi competenti;
- / Non aderire alla procedura di riversamento, consapevoli del fatto non tutte le attività rendicontate siano difendibili, e solo allora cercare di mediare con gli enti competenti.